



**REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E
ATTRATTORI CULTURALI**

Rep. n. _____ del _____

**CONVENZIONE
REGOLANTE GLI IMPEGNI DELLE PARTI PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO:
PROGETTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI GRANDI ATTRATTORI
RELIGIOSI E DEGLI EDIFICI DI PREGIO
INTERVENTO: LAVORI DI**

PSC ex FSC CALABRIA 2014-2020

L'anno duemilaventiquattro, il giorno _____ del mese di presso la sede del Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali, sito in Catanzaro, loc. Germaneto, Cittadella Regionale

TRA

La Regione Calabria (di seguito denominata "**Regione**"), rappresentata dalla Dirigente del Settore 7 nata a il domiciliata per la carica in Catanzaro, Loc. Germaneto, Cittadella Regionale, presso la sede del Dipartimento "Sviluppo Economico e Attrattori Culturali", la quale interviene nel presente atto in forza degli artt. 28 e 30 della Legge Regionale 13 maggio 1996, n. 7 e ss.mm. e ii.

E

Il P.IVA ivi rappresentato da nato a il e domiciliato presso la sede comunale sita in, qualità di

Visti:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni;
- gli Atti di indirizzo e Linee guida di carattere generale adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o su proposta della stessa Autorità, alla quale è demandata l'attuazione del nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui sopra;
- il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 contenente i criteri di carattere generale per l'ammissibilità della spesa;

- il Decreto Legislativo n. 42 del 2004 “Codice dei beni culturali” e successive modificazioni;
- il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”, aggiornato al Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217;
- la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, che demanda la determinazione della quota annuale FSC per gli anni successivi, alle successive leggi di stabilità e di bilancio che compongono la manovra triennale di finanza pubblica;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), articolo 1, comma 6, che individua la dotazione iniziale del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2014-2020;
- la Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) che ha ridefinito la cornice di programmazione delle risorse FSC 2014-2020, introducendo nuovi elementi di riferimento strategico, di *governance* e di procedura;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha modificato gli importi a copertura degli Oneri per il credito d’imposta per il Mezzogiorno recati dai commi da 98 a 108 della medesima legge e a parziale copertura finanziaria degli oneri relativi all’ordine e alla sicurezza pubblica; la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017);
- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019);
- il DPCM del 25 febbraio 2016 che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Cabina di Regia per la programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 di cui all’art. 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- il DPCM n. 171 del 2014 “Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”;
- la Legge 3 agosto 2017, n. 123 recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”;
- la Delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 25 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014–2020 Aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – Ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere B) e C) della legge n. 190/2014”, che ha ripartito le risorse FSC 2014-2020 disponibili tra le aree tematiche individuate e individuato inoltre i principi/criteri di funzionamento e utilizzo delle risorse FSC ripartite per aree tematiche;
- la Delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 26 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014–2020. Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione delle risorse”, che ha destinato 1.198,7 milioni di euro alla Regione Calabria per interventi da realizzarsi mediante apposito Accordo inter istituzionale denominato “Patto per il Sud” (da cui il Patto per lo sviluppo della Regione Calabria);
- la Nota dell’IGRUE prot. n. 23387 del 09/02/2017 – U, avente ad oggetto “Monitoraggio Patti per il Sud (Delibera CIPE n. 26/2016) - Indicazioni operative”;
- la Delibera CIPE del 28/02/2018, n.26, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25.07.2018, “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”;
- il Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria, sottoscritto in data 30 aprile 2016;
- la DGR n. 160 del 13 maggio 2016 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione del Patto ed ha approvato gli interventi da finanziare con le risorse FSC del periodo di programmazione 2014-2020;
- la DGR n. 3 del 12 gennaio 2018 con la quale si è proceduto ad autorizzare la rimodulazione ai sensi del punto 3.3 della Delibera CIPE n. 26/2016, approvando l’elenco dei Temi prioritari e dei relativi Interventi Strategici;

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 (RDC) recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- la D.G.R. n. 273 del 20.06.2017 con la quale sono state identificate le Aree di attrazione naturali e culturali di rilevanza strategica;
- la D.G.R. n. 84 del 05.03.2019, avente ad oggetto: “FSC 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria. Approvazione del documento Descrizione del sistema di gestione e di controllo”.

Premesso:

- che in data 6 marzo 2013 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo e la Regione Calabria hanno sottoscritto un Accordo di valorizzazione (di seguito “Accordo Stato - Regione”), ai sensi dell’art. 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, avente ad oggetto “la definizione delle strategie e degli obiettivi comuni per la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio regionale suscettibili di interventi finalizzati alla fruizione e alla gestione integrate”;
- che il Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria, approvato con D.G.R. n. 160 del 13 maggio 2016, per l’Attuazione degli interventi prioritari e l’individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio, prevede l’area tematica 4 “Turismo, Cultura e Sport”, che ha la finalità di trasformare i “poli culturali in attrattori turistici, promuovendo l’integrazione dei settori turismo e cultura”;
- che la Delibera di Giunta Regionale n. 217 del 5/06/2018 “Programma degli Interventi nel settore dei Beni Culturali”, ha approvato le “Linee di Indirizzo per la Tutela e la Valorizzazione dei Beni Culturali” e l’”Elenco degli interventi utili per l’aggiornamento dei Piani di Settore e per la definizione dei Progetti Strategici”;
- che la Delibera di Giunta Regionale n. 78 del 27/02/2019, di rettifica della DGR 217/2018, ha ampliato gli ambiti di attuazione dei progetti strategici, mediante l’approvazione delle “Linee di Indirizzo per la Tutela e la Valorizzazione dei Beni Culturali” Allegato 1 e l’elenco degli interventi utili per l’aggiornamento dei Piani di Settore e per la definizione dei Progetti Strategici, comprensivo degli interventi già programmati con il MiBAC sui Programmi Nazionali ed in corso di realizzazione” Allegato 2, che sostituiscono interamente gli allegati della DGR n. 217/2018;
- la D.G.R. 121 del 02.04.2019 di presa d’atto della conclusione della procedura concertativa tra la Regione Calabria e il MiBAC, relativa al programma dei Beni Culturali da finanziare con le risorse del POR e FSC 14-20, con la quale, sulla base delle rispettive competenze, sono stati definiti gli interventi, distinti per tipologia progetto, fonte e fabbisogni finanziari: Allegato (1) interventi per i quali il MiBAC ha manifestato l’interesse a diventare destinatario dei finanziamenti; Allegato (2) interventi prioritari, per i quali i destinatari dei finanziamenti saranno i Comuni;
- la D.G.R. 276 del 01.07.2019 avente ad oggetto: D.G.R. 121 del 02.04.2019 – Presa d’atto degli esiti della procedura concertativa avvenuta tra la Regione Calabria, il MiBAC e i Comuni. Modifica Allegati 1 e 2. Approvazione Progetti Strategici per la valorizzazione dei Beni Culturali della Calabria;
- il Patto per lo Sviluppo della Calabria ed in particolare l’Area Tematica 4. “Turismo, cultura e valorizzazione risorse naturali” – il Tema Prioritario 4.1 “Sviluppo del turismo”, che sostiene il rafforzamento dell’offerta culturale e di potenziamento della fruizione turistica, con interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e per la

messa in rete delle risorse culturali materiali e immateriali;

- il decreto dirigenziale n. XXX del XXXX, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente del settore n.7 "Beni culturali, patrimonio storico, artistico ed architettonico, valorizzazione luoghi di culto";

**TUTTO CIO' PREMESSO TRA LE PARTI CONTRAENTI, COME SOPRA COSTITUITE,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ART. 1

(Oggetto della convenzione)

La presente convenzione regola i rapporti tra la Regione Calabria e il soggetto beneficiario come sopra meglio specificato, relativamente alla tipologia dell'intervento "Lavori di" ammessa a finanziamento per l'importo di € con la delibera di giunta regionale n. 276 del 01/07/2019 e facente parte del progetto strategico denominato "....." il cui importo complessivo è pari € 24.890.000,00, di cui € 24.090.000,00 a valere su fondi FSC 2014-2020 di cui alla delibera 160 del 13/05/2016-CIPE n. 26/2016 e € 800.000,00 a valere su fondi Por Calabria Fesr Fse 2014-2020.

Le risorse finanziarie del suddetto intervento pari a € gravano sul capitolo del bilancio regionale, **impegno n.....**

Tale intervento ricadente nel Patto per lo Sviluppo della Calabria ed in particolare nell'Area Tematica 4. "Turismo, cultura e valorizzazione risorse naturali" – Tema Prioritario 4.1 "Sviluppo del turismo", sostiene il rafforzamento dell'offerta culturale ed il potenziamento della fruizione turistica, con interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e per la messa in rete delle risorse culturali materiali e immateriali;

L'importo di cui sopra sarà diminuito a fronte dei ribassi di gara e delle ulteriori economie realizzate sulle opere, sulle forniture e sui servizi, con aggiornamento del quadro economico in funzione dei costi effettivamente sostenuti.

L'ammissibilità delle spese dell'operazione è determinata secondo quanto prescritto dall'art.12 della presente convenzione e, comunque, nel rispetto dei Regolamenti e delle Direttive Comunitarie per come riportati nella Premessa oltre che nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia.

Le spese non ammissibili rimangono a totale carico dell'Ente attuatore.

ART. 2

(Obblighi a carico dell'Ente Beneficiario)

La Convenzione disciplina il trasferimento delle competenze relative alla concreta gestione della fase realizzativa dell'intervento di cui all'art. 1,

Il Beneficiario è tenuto ai seguenti obblighi generali:

- a. realizzare l'operazione in conformità con tutte le norme, anche non espressamente richiamate, relative ai Fondi FSC;
- b. in tutte le fasi connesse all'attuazione dell'operazione applicare pedissequamente le regole definite dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" per come implementato e coordinato con il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 ed in particolar modo al Capo III "Appalti nel settore dei Beni Culturali" del Titolo VI della Parte II e dal Decreto 154 del 22 Agosto 2017 concernente il Regolamento degli appalti pubblici di lavori riguardanti i Beni Culturali ai sensi del

- Dlgs 42/2004 e s.m.i.;
- c. in tutte le fasi connesse all'attuazione dell'operazione porre in essere ogni adempimento in capo alle proprie funzioni finalizzato all'attuazione del D. Lgs. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii.;
 - d. concludere tutte le attività attraverso le quali si realizza l'intervento finanziato, completando l'operazione con il collaudo e la liquidazione di tutte le spettanze dovute ai soggetti terzi, entro i termini previsti dal cronoprogramma di realizzazione contenuto nella Scheda e comunque entro il 31/04/2025;**
 - e. rendicontare le spese sostenute, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
 - f. garantire che le spese dichiarate in sede di richiesta di erogazione del contributo siano reali e che le opere, i servizi e le forniture realizzate siano conformi a quanto previsto nel progetto approvato;
 - g. soddisfare gli impegni assunti in sede di presentazione della domanda di finanziamento;
 - h. conservare tutti i documenti relativi all'intervento sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, che comprovano l'effettività della spesa sostenuta;
 - i. fornire secondo le modalità e i tempi definiti dalla Regione Calabria i dati e le informazioni relative al monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi FSC;
 - j. fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell'operazione comunque richieste dalla Regione Calabria e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui all'Avviso, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
 - k. comunicare, in sede di richiesta di erogazione del contributo l'ubicazione dei documenti sopra richiamati nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione. Ogni modifica e/o aggiornamento delle suddette informazioni deve essere prontamente comunicata secondo le modalità previste dalle disposizioni applicabili al contributo concesso;
 - l. consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie;
 - m. impegnarsi, in caso di ispezione, ad assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati. In tali occasioni il beneficiario è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto;
 - n. comunicare eventuali altri contributi richiesti o ottenuti per la stessa operazione e/o per gli stessi costi ammissibili. Nel caso in cui il beneficiario ottenga o abbia già ottenuto eventuali altri contributi per la realizzazione dell'operazione o di parte di essa, ne dà comunicazione alla Struttura regionale attuatrice, attraverso una certificazione resa in termini di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sulla base della quale il Settore competente, ove ricorra, procede, sulla base delle norme in materia di cumulo applicabili;
 - o. fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori, omissioni o irregolarità che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo, nonché su eventuali procedimenti giudiziari di natura civile, penale o amministrativa che dovessero interessare l'operazione finanziata;

1. Il beneficiario è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi di comunicazione:
 - a. fornire immediata comunicazione della volontà di rinunciare al contributo mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata;
 - b. comunicare tempestivamente eventuali variazioni progettuali;
 - c. fornire tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali criticità che possano compromettere il rispetto della tempistica indicata al precedente art. 2, comma 1, lettera d;
 - d. fornire, con la periodicità prevista dal presente Atto, le informazioni necessarie al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dell'operazione.

2. Il beneficiario è altresì tenuto ai seguenti obblighi connessi alle esigenze di informazione e pubblicità:
 - a. adeguamento a regole specifiche relative alla visibilità e all'immagine del progetto, che verranno fornite dalla Regione;
 - b. fornire alla Regione, al completamento dell'operazione, una sintesi dei risultati raggiunti. Tali informazioni saranno diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione. Il beneficiario, se necessario, si renderà altresì disponibile a collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti audiovisivi per informare il pubblico in merito ai risultati ottenuti con il contributo concesso.

ART. 3

(Spese generali e tecniche)

L'Ente beneficiario provvede allo svolgimento di tutte le attività progettuali, di direzione lavori e accessorie, necessarie per pervenire all'appalto dell'intervento e alla corretta esecuzione delle opere, dei servizi o delle forniture finanziate.

L'importo complessivo delle spese generali e tecniche non potrà superare, a valere sulle risorse assegnate, il 12% dell'importo a base d'asta.

Rientrano nel limite del 12% di cui sopra anche:

- le spese tecniche interne, le spese tecniche relative alla progettazione, alle Conferenze dei Servizi, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, alle attività di collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
- e spese per rilievi topografici e per restituzione di elaborati grafici, cartacei ed informatici; le spese per attività di consulenza e di supporto; le spese per commissioni giudicatrici, le spese di gara, le spese per pubblicità, le spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, i contributi a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- le spese per relazioni tecniche specialistiche (relazioni geologiche, geognostiche e geotecniche non connesse alla esecuzione di sondaggi, relazioni idrogeologiche, idrauliche, archeologiche, sismiche, statiche, di interpretazione dati, ecc.);
- le spese di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Le singole voci rientranti nel limite del 12% devono essere quantificate e giustificate sulla base di parametri e tariffe previste dalla normativa vigente.

Ove tale percentuale non fosse sufficiente alla copertura degli oneri sopraindicati, le somme eccedenti sono poste a carico dell'Ente Attuatore.

ART. 4

(Finanziamento e determinazione del quadro economico definitivo)

Dopo l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori, servizi o forniture, l'Ente Beneficiario dovrà approvare il nuovo quadro economico di spesa al netto delle economie conseguite a seguito del

ribasso d'asta e ne darà tempestiva comunicazione al competente Settore regionale. Nella rimodulazione del quadro economico dovranno essere riportate la voce imprevidi nel limite del 5% oltre IVA, dell'importo netto di aggiudicazione e la voce economie da ribasso d'asta.

Resta espressamente convenuto che ogni e qualunque eccedenza di spesa rispetto all'importo definitivo del finanziamento, per qualsiasi motivo determinatasi, ove non diversamente decretato dalla Regione, fa carico all'Ente Beneficiario, che provvede a propria cura e spese alla relativa copertura con propri mezzi finanziari.

ART. 5 (Varianti)

L'intervento sarà realizzato in aderenza al progetto definitivo (art. 14 comma 4 D.M. 154/2017¹) o esecutivo approvato dall'Ente Beneficiario e nel rispetto dei termini sanciti con la presente convenzione e successivi eventuali adeguamenti. L'Ente Beneficiario assumerà come proprio il progetto definitivo (art. 14 comma 4 D.M. 154/2017) o esecutivo accollandosi ogni responsabilità anche per la quantità e la qualità delle lavorazioni previste per le singole parti e nell'unitarietà dell'opera.

Sono ammesse, a completa e piena responsabilità dell'Ente Beneficiario, nell'esclusivo interesse dell'Ente stesso e previo assenso dell'Amministrazione Regionale:

- le modifiche contrattuali, nonché le varianti in corso d'opera, di cui all'art.106 del D.lgs. n. 50/2016;
- le varianti, di cui all'art. 149 del D.lgs. 50/2016 afferente interventi sui beni culturali.

Il Beneficiario, in caso di approvazione della variante, dovrà trasmettere alla Regione la delibera di Giunta o atto equipollente di approvazione della variante.

La necessità di realizzazione di varianti non può in nessun caso costituire giustificazione per l'Ente Beneficiario in caso di mancato rispetto del termine ultimo per la conclusione dell'operazione.

Restano fermi per l'Ente Beneficiario, ovvero per il RUP, gli obblighi, di cui all'art.106 comma 5, 8 e 14 del D.lgs. n.50/2016, in termini di pubblicità ove ricorrano i presupposti e in termini di comunicazione all'ANAC e all'Osservatorio, delle eventuali varianti per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

ART. 6 (Verifiche e controlli sull'attuazione dell'operazione)

La Regione (o altro Soggetto incaricato) effettua controlli, sia in itinere che successivamente al completamento del progetto, anche presso la sede dell'Ente Beneficiario e/o il sito dove viene realizzata l'intervento. Lo scopo è quello di verificare lo stato di avanzamento dell'operazione, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'Ente Beneficiario, nonché il rispetto delle prescrizioni previste in capo all'Ente Beneficiario anche successivamente all'ultimazione del Progetto.

La Regione disporrà controlli finalizzati a verificare la veridicità delle dichiarazioni dell'Ente Beneficiario che sono alla base dell'emissione dei provvedimenti di concessione e di erogazione del contributo, e di approvazione della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute dall'Ente Beneficiario.

L'Ente Beneficiario ha l'obbligo di consentire e agevolare le attività di controllo prima, durante e dopo la realizzazione dell'operazione, in particolare consentendo che, in caso di ispezione, vengano forniti estratti o copie conformi dei documenti giustificativi relativi alle spese e consentire gli audit alle persone o agli organismi che ne hanno diritto.

La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune,

¹ Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati

verifiche e controlli sull'avanzamento fisico, procedurale e finanziario dell'operazione finanziata. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, l'Ente Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'operazione finanziata.

La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'operazione finanziata. La Regione può svolgere controlli in merito alla stabilità dell'operazione finanziata, cioè al mantenimento per cinque anni dal completamento dell'operazione stessa del vincolo di destinazione.

ART. 7

(Collaudo e verifiche di conformità)

Il collaudo delle opere è effettuato ai sensi della legislazione vigente in materia secondo quanto stabilito dall'art. 102 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 150 del Codice e dal D.M. 154/2017² (art.24), in tema di collaudo nel settore dei beni culturali, nonché ai sensi dell'art.242 del D.lgs. 152/2006³.

Il relativo onere economico è a carico delle spese generali del finanziamento, come riportato all'art.3 della presente Convenzione.

Ultimate le operazioni di collaudo, l'Ente Beneficiario, dopo aver approvato i relativi atti, ne trasmette copia conforme alla Regione.

ART. 8

(Rapporti con i terzi)

L'Ente Beneficiario agisce in nome e per conto proprio ed è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse e non può, quindi, pretendere di rivalersi nei confronti della Regione.

Resta inteso che la Regione rimane espressamente estranea ad ogni rapporto comunque nascente con i terzi in dipendenza della progettazione e realizzazione dell'opera (lavori, forniture, espropri, danni etc.).

ART. 9

(I.V.A.)

Sono a carico del finanziamento le sole spese per I.V.A. non deducibili da parte dell'Ente Beneficiario ai sensi della vigente normativa.

Le quote I.V.A., con esclusione di quelle di cui al comma precedente, non sono riconosciute in sede di rideterminazione finale del finanziamento e, qualora siano state comunque corrisposte a titolo di anticipazione, sono portate a compensazione in sede di erogazione del saldo di cui al successivo art.10.

ART. 10

(Erogazione del finanziamento)

La Regione Calabria disporrà la richiesta del relativo accredito in favore dell'Ente Beneficiario, in conformità all'art.19 della L.R.n.31/75, così come sostituito dall'art.37 bis, comma 8, della legge regionale n. 10/98come modificato dall'art.21, comma 1, della L.R. n.13/2005, secondo le modalità appresso specificate:

- la prima rata fino al 10% del costo dell'intervento, così come risultante dal quadro economico in coerenza con il finanziamento assegnato, verrà erogata successivamente alla stipula della presente Convenzione in presenza di progetto di fattibilità tecnica ed economica;

2D.M. 22/08/2017, n. 154 (previsto dall'art. 146, comma 4, del D D.lgs 50/2016): Regolamento relativo agli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati

3 D.lgs. 03/04/2006, n. 152: Norme in materia ambientale

- la prima rata fino al 30% del costo dell'intervento, così come risultante dal quadro economico in coerenza con il finanziamento assegnato, verrà erogata successivamente alla stipula della presente Convenzione in presenza di Progetto Definitivo/Esecutivo;
- le successive rate, e sino al 95% del costo complessivo dell'intervento, per come rideterminato dal quadro economico a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, saranno erogate solo previa presentazione di attestazioni di spesa che evidenzino l'utilizzo di almeno l'80% delle precedenti anticipazioni ed entro 60 gg. dalla richiesta corredata dalla seguente documentazione:
 - attestazioni di spesa, in copia conforme all'originale, comprovanti l'avvenuta erogazione di pagamenti e corrispondenti fatture e mandati quietanzati per un importo pari almeno all'80% della precedente anticipazione;
 - attestazione, redatta dal direttore dei lavori e controfirmata dal RUP, che le opere realizzate non hanno subito variazioni non consentite dalla legislazione vigente rispetto al progetto ammesso al finanziamento e che il cronoprogramma dei lavori è rispettato;
 - Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta aggiudicataria, in corso di validità.
- la rata di saldo finale, pari al 5% del costo dell'intervento per come rideterminato a seguito di aggiudicazione dei lavori, sarà liquidata ad avvenuta approvazione e presentazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo tecnico-amministrativo dei lavori.
- Le rendicontazioni intermedie e quella finale devono essere prodotte in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 della presente Convenzione unitamente a copia della documentazione negli stessi articoli indicata.

La spesa del personale interno di cui all'art.113 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016 es.m.i.) dovrà essere dimostrata dalla seguente documentazione giustificativa:

- copia dell'ordine di servizio, in cui devono essere indicati il progetto a cui l'incarico si riferisce, la durata, il ruolo svolto dal dipendente, il tempo complessivo dedicato al progetto;
- lista del personale attribuito al progetto, che deve riportare il nominativo dei dipendenti, la qualifica e la funzione;
- cedolino paga con specifica indicazione della parte di retribuzione relativa al progetto.

La Regione, una volta effettuato l'accredito, è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dalla utilizzazione dell'accredito stesso.

ART. 11 (Accredito delle rate)

L'erogazione delle rate sarà effettuata su apposito "Conto speciale di Tesoreria", comunicato dal Soggetto Attuatore, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia. I pagamenti verranno Effettuati dai competenti uffici del Soggetto Attuatore. La Regione, una volta effettuato l'accredito, è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata utilizzazione dell'accredito stesso. La Regione si riserva la facoltà di definire modalità di accredito delle rate diverse da quanto stabilito, a tutela dell'efficacia e dell'efficienza dell'utilizzo delle risorse in relazione agli obiettivi della Convenzione, nonché della correttezza, trasparenza e legittimità della gestione delle stesse.

ART. 12 (Spese ammissibili)

L'operazione finanziata dovrà rispettare quanto previsto dal d.lgs. n 42 del 2004 e dal Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016es.m.i.), nel rispetto dei limiti della presente convenzione.

Sono, comunque, spese non ammissibili:

- le spese che non sono direttamente imputabili all'operazione oggetto di finanziamento;
- le spese che non sono riconducibili ad una categoria di spese prevista dalle operazioni

- Ammissibili riferite alle singole linee d'intervento;
- le spese per imprevisti non attestate nel quadro economico dell'operazione;
 - le spese che non sono pertinenti con l'attività oggetto del progetto/investimento;
 - le spese che non sono state effettivamente sostenute;
 - le spese che non siano verificabili in base ad un metodo controllabile al momento della rendicontazione finale delle spese;
 - le spese che non sono comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
 - le spese che non sono sostenute da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente;
 - le spese per le quali è venuto meno il principio della tracciabilità;
 - le spese relative ad interessi passivi;
 - l'acquisto di terreni, anche mediante esproprio, per un importo superiore al 10% della spesa ammissibile totale per l'operazione considerata;
- Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti o compensazioni.

Art. 13

(Informazione e pubblicità)

1. Il Beneficiario ha l'obbligo di adempiere gli obblighi in materia di informazione e pubblicità che riguardano, in particolare il rispetto dei termini relativi alla visibilità e all'immagine del servizio di cui alla presente convenzione.
2. La Regione è autorizzata a pubblicare in qualsiasi forma e con qualunque mezzo (incluso internet) le seguenti informazioni relative al servizio:
 - il nome del Beneficiario;
 - la descrizione dell'operazione;
 - il costo totale, il contributo concesso e la percentuale dei costi ammissibili totali;
 - la localizzazione geografica dell'operazione;
 - l'estratto della relazione sullo stato di avanzamento/finale;
 - ulteriori informazioni concordate con il Beneficiario.
3. La Regione è autorizzata a utilizzare i risultati del Progetto, al fine di garantirne diffusa pubblicità e renderli disponibili al pubblico.

Art. 14

(Tenuta del fascicolo d'operazione e conservazione della documentazione)

Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 140 del Reg. 1303/2013 e s.m.i., il Beneficiario comunica, in concomitanza con la richiesta di anticipazione del contributo, le informazioni utili relativamente alla ubicazione della documentazione ed alla persona responsabile della conservazione della documentazione. La documentazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata secondo le modalità ed i termini indicati dall'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013;

L'Ente Attuatore provvede a comunicare eventuali variazioni relativamente alle indicazioni fornite nell'ambito della comunicazione di cui al comma precedente.

L'Ente Attuatore provvederà a curare la conservazione della documentazione amministrativa, contabile e fiscale, separata dagli altri atti amministrativi dell'Ente ed a renderla accessibile senza limitazioni.

Nel caso in cui l'Ente Attuatore utilizzi sistemi di archiviazione elettronica o di elaborazione delle immagini (ossia scansioni dei documenti originali archiviati in forma elettronica) lo stesso deve garantire che: ciascun documento elettronico scansionato sia identico all'originale cartaceo, sia impossibile scansionare lo stesso documento cartaceo per produrre documenti elettronici diversi,

ciascun documento elettronico resti unico e non possa essere riutilizzato per uno scopo diverso da quello iniziale. La procedura di approvazione, contabile e di pagamento deve essere unica per ciascun documento elettronico. Non deve essere possibile approvare, contabilizzare o pagare lo stesso documento elettronico più volte. Una volta sottoposto a scansione, deve essere impossibile modificare i documenti elettronici o creare copie alterate.

In caso di ispezione, l'Ente Attuatore si impegna ad assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati. In tali occasioni, è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi almeno il personale autorizzato della Regione, dell'Autorità di Certificazione e dell'Autorità di Audit.

Art. 15

(Stabilità dell'operazione)

L'operazione finanziata, pena il recupero del contributo accordato, per i dieci anni successivi al suo completamento non deve subire modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito ad un'impresa o a un ente pubblico e risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva.

Art. 16

(Rendicontazione delle Spese)

La documentazione inerente le spese effettivamente sostenute dall'Ente Beneficiario (fatture quietanzate o documentazione probatoria equivalente) deve essere obbligatoriamente presentata per la rendicontazione al R.U.P. secondo le modalità di seguito indicate:

- a. una copia degli atti assunti per l'avanzamento procedurale (autorizzazioni, permessi, licenze ottenute; approvazione della progettazione definitiva e/o esecutiva; determina di approvazione del bando di gara, bando di gara, determina di aggiudicazione, contratti stipulati per le varie attività previste per la realizzazione dei lavori etc.);
- b. una copia della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute corredata da un riepilogo per voci analitiche di costo conforme al quadro economico dell'operazione approvato nonché al computo metrico estimativo del progetto definitivo approvato anche su supporto digitale.

La prima copia cartacea deve essere firmata dal RUP, ai sensi del DPR n.445/2000, la seconda su supporto informatico (quest'ultima non deve essere corredata dalle copie dei giustificativi di spesa). Devono essere allegati i documenti contabili di spesa aventi i seguenti requisiti:

- essere riferiti agli investimenti oggetto del finanziamento e corrispondere alle voci di costo ammesse a finanziamento;
 - essere conformi alle disposizioni di legge vigenti ed essere intestati al Soggetto Beneficiario del finanziamento;
 - essere quietanzati;
 - essere presentati in formato copia conforme all'originale;
 - essere annullati – a pena di inammissibilità della spesa correlata – con apposito timbro recante la dicitura “Operazione finanziata con le risorse del Programma FSC 2014-2020”;
- c. l'evidenza delle realizzazioni fisiche conseguite a seguito delle spese sostenute attraverso la presentazione di:
- una relazione dello stato attuativo del progetto redatta dal RUP;
 - una scheda di rilevazione dati o di monitoraggio;
 - un report fotografico attestante l'avanzamento dei lavori e l'applicazione delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità;

- attestazione di spesa resa dal RUP ai sensi del D.P.R.445/2000 e contenente le dichiarazioni riportate all'art.9 del presente disciplinare.

Ad ultimazione dell'operazione cofinanziata ed entro il termine fissato nel provvedimento di concessione del contributo dovrà essere inoltrata al R.U.P. la documentazione seguente:

- a. comunicazione di avvenuta ultimazione dell'operazione a firma del legale rappresentate dell'Ente Beneficiario, corredata dal certificato di regolare esecuzione, a firma del RUP o dal certificato di collaudo;
- b. copia dell'atto formale con cui l'Ente Beneficiario dell'operazione approva la proposta di rendiconto e la relativa documentazione di accompagnamento;
- c. due copie della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dal Soggetto Beneficiario del contributo corredata da un riepilogo per voci analitiche di costo in base al disciplinare descrittivo degli elementi economici nonché al computo metrico estimativo del progetto definitivo approvato in sede di concessione del contributo. La prima copia cartacea firmata dal RUP ai sensi del D.P.R. n.445/2000, la seconda su supporto informatico (quest'ultima non deve essere corredata dalle copie dei giustificativi di spesa). In particolare la documentazione contabile di spesa dovrà rispettare i seguenti requisiti:
 - essere riferiti agli investimenti oggetto del finanziamento e corrispondere alle voci di costo ammesse a finanziamento;
 - essere conformi alle disposizioni di legge vigenti ed essere intestati al Soggetto Beneficiario del finanziamento;
 - essere quietanzati;
 - essere presentati in formato copia conforme all'originale;
 - essere annullati – a pena di inammissibilità della spesa correlata – con apposito timbro recante la dicitura “Operazione finanziata con Programma di Azione e Coesione complementare alla programmazione europea 2014-2020”;
- d. una dichiarazione di chiusura dell'operazione sottoscritta dal legale rappresentate dell'Ente Beneficiario da cui risulti:
 - la regolare realizzazione del progetto;
 - l'utilizzo secondo le finalità previste dal progetto finanziato;
 - di non aver beneficiato per le medesime spese ammesse a finanziamento di altri contributi a valere su fondi comunitari, nazionali e regionali;
 - di non proporre in futuro istanze di finanziamento sulle stesse spese ammissibili nel rispetto del divieto di cumulo di più benefici pubblici sullo stesso investimento.
- e. un report fotografico attestante la realizzazione dell'operazione e l'applicazione delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità.

Art. 17

(Attestazione delle spese dell'operazione)

Per il riconoscimento delle spese a corredo della rendicontazione intermedia e finale dovrà essere rilasciata dall'Ente Beneficiario un'attestazione di spesa ove lo stesso dichiara che:

- sono state rispettate le norme in materia di informazione e pubblicità;
- è stata rispettata la correttezza del provvedimento di concessione del finanziamento;
- sono state rispettate le norme sulla concorrenza;
- sono state rispettate le norme sull'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture (dalla predisposizione e pubblicazione del bando alla definizione del contratto e relativa attuazione);
- sono state rispettate le norme in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente, se applicabili;
- è stata rispettata la conformità all'obiettivo dell'eliminazione delle ineguaglianze e della promozione delle parità tra uomini e donne, se applicabile;

- è stata rispettata la correttezza e completezza della documentazione richiesta ai fini delle erogazioni in acconto e a saldo;
- le spese per la realizzazione delle iniziative finanziate sono state effettivamente sostenute nell'arco temporale previsto dal crono programma di attuazione dell'operazione e comunque nell'arco temporale del Programma di Azione e Coesione complementare alla programmazione europea 2014-2020 di cui alla Delibera CIPE n. 10/2015;
- i pagamenti sono avvenuti per gli importi corretti;
- le fatture e gli altri documenti di spesa acquisiti al fascicolo del procedimento non sono stati utilizzati per l'ottenimento di altri contributi comunitari anche parziali (duplicazione di finanziamento);
- gli importi esposti sono congruenti con le risultanze della documentazione giustificativa (richieste di pagamento, documenti attestanti la spesa e relative quietanze, verbali di collaudo etc.);
- gli importi erogati in base all'avanzamento dei lavori/servizi/forniture (acconti, stati di avanzamento e saldo finale) sono congruenti con la documentazione contrattuale;
- l'I.V.A. è stata considerata tra gli oneri di spesa effettiva solo in quanto indetraibile dall'ente realizzatore;
- sono state ammesse le spese calcolate in misura forfetaria (ad. es. le spese generali), se applicabile;

L'erogazione delle quote di finanziamento dell'operazione da parte della Regione sarà condizionata alla verifica delle attestazioni di spesa rilasciate dall'Ente Beneficiario e alla completezza dei dati e della documentazione trasmessa.

Art. 18

(Monitoraggio dell'operazione)

1. L'Ente Attuatore provvede a fornire alla Regione Calabria i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Intervento, specificando il codice SIURP indicato dalla Regione Calabria, attraverso l'utilizzo di appositi moduli messi a disposizione dalla Regione.
2. Entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza e con cadenza bimestrale, l'Ente Attuatore è tenuto a comunicare alla Regione i dati di cui al comma 1 per garantire alla Regione il rispetto degli obblighi di monitoraggio. In assenza di avanzamento dei dati rispetto al bimestre precedente, lo stesso deve, comunque, comunicare la circostanza e confermare i dati precedenti.
3. La trasmissione corretta dei dati di monitoraggio di cui al comma 1, costituisce condizione necessaria per l'erogazione, da parte della Regione, delle quote del contributo.
4. La trasmissione puntuale dei dati di monitoraggio di cui ai commi 1 e 2, costituisce altresì condizione per accedere a eventuali istituti premiali previsti da successivi Avvisi, in rispondenza e conformità alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.
5. Il referente dell'Ente Attuatore per il monitoraggio, responsabile del trasferimento dei dati procedurali, di avanzamento fisico e finanziario all'ufficio regionale competente oltre che della correttezza e completezza dei dati che vengono trasferiti è individuato nella persona, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 19

(Revoca del finanziamento)

La Regione procede alla revoca del finanziamento nei seguenti casi:

- nel caso in cui l'Ente Beneficiario incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine

alla violazione degli obblighi della presente convenzione quanto a norme di legge o regolamenti comunitari e nazionali, a disposizioni amministrative;

- ove sia compromesso, per motivi imputabili all'Ente Beneficiario, il rispetto del cronoprogramma relativo sia alla fase di progettazione che a quella di esecuzione, tali da compromettere la rendicontazione delle spese dell'intervento nell'ambito del FSC 2014/2020 e, pertanto, il tempestivo raggiungimento delle finalità del finanziamento;
- in caso di utilizzo totale o parziale del finanziamento per finalità diverse dai motivi dell'attribuzione.

La Regione, in tutti i casi di revoca del finanziamento può procedere al recupero delle somme già erogate. Le spese già sostenute rimarranno interamente a carico del bilancio dell'Ente Beneficiario che sarà tenuto alla restituzione di quanto eventualmente già erogato dalla Regione.

La Regione si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni derivanti da comportamenti dell'Ente Beneficiario che hanno determinato la revoca del finanziamento.

Eventuali decurtazioni delle quote di finanziamento che dovessero essere effettuate in sede di controllo rimarranno definitivamente a carico dell'Ente Beneficiario, che provvederà alla relativa copertura con propri mezzi finanziari.

ART. 20

(Durata della convenzione)

La durata della presente convenzione non potrà superare la data di chiusura 30.06.2025.

Nel caso di non completamento dell'operazione entro il termine del 30.06.2025 l'intero costo dell'intervento rimane a carico dell'Ente Beneficiario.

ART. 21

(Definizione delle controversie)

Le eventuali controversie tra la Regione e l'Ente sono sottoposte ad un previo tentativo di conciliazione in via amministrativa. In mancanza di conciliazione, le controversie sono deferite al Tribunale competente per materia. A tal fine il Foro competente è quello di Catanzaro.

ART. 22

(Clausola speciale a favore della sicurezza e della legalità)

L'Ente Beneficiario dovrà assicurare tempestivamente tutte le comunicazioni inerenti all'operazione, nonché sull'andamento dei lavori, agli organi di vigilanza, agli organi previsti nel Protocollo di intesa Regione Calabria – Guardia di Finanza e all'amministrazione regionale.

ART. 23

(Richiamo alle norme di legge vigenti)

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, le norme del codice civile in quanto applicabili, i regolamenti, le direttive e le altre disposizioni in materia.

ART.24

(Registrazione)

La presente convenzione viene redatta in tre copie in originale, non è soggetta a registrazione, è esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 tabella B annessa al DPR 26 ottobre 1972 n. 642, ed è soggetta a repertoriazione presso l'ufficio del Repertorio della Regione Calabria.

Per l'Ente Attuatore, il _____

Per la Regione Calabria, il _____